

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) il 17 aprile 2018 — Aqua med sp. z o.o. con sede in Opalenica / Irena Skóra

(Causa C-266/18)

(2018/C 249/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parti

Ricorrente: Aqua med sp. z o.o. con sede in Opalenica

Resistente: Irena Skóra

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il controllo delle disposizioni di un contratto stipulato con il consumatore effettuato dal giudice nazionale d'ufficio, in merito alla determinazione del giudice competente a conoscere della controversia, il quale trova fondamento nell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori⁽¹⁾, nonché nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa Pannon GSM, C-243/08), debba includere anche le disposizioni del contratto che, invero, disciplinano la competenza del giudice a conoscere delle controversie tra le parti, ma solo nel senso che rinviano alla disciplina del diritto nazionale.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il controllo compiuto dal giudice debba implicare l'applicazione delle norme sulla competenza in modo da garantire al consumatore la protezione risultante dalla direttiva, e quindi la possibilità di far investire della controversia l'autorità giurisdizionale situata più vicino al luogo di domicilio/residenza abituale del consumatore.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 17 aprile 2018 — Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA / Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Causa C-267/18)

(2018/C 249/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA

Convenuta: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 57, paragrafo 4, lettera g) della direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE⁽¹⁾, possa essere interpretato nel senso che la risoluzione di un contratto di appalto pubblico per il motivo che sarebbe stata subappaltata una parte dei lavori senza l'autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una significativa o persistente carenza nell'esecuzione di un requisito sostanziale di un precedente contratto di appalto pubblico che porta all'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico.

⁽¹⁾ GU 2014 L 94, pag. 65.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 18 aprile 2018 — SC Onlineshop SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilelor

(Causa C-268/18)

(2018/C 249/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: SC Onlineshop SRL

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilelor

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nomenclatura combinata, che figura nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016⁽²⁾, debba essere interpretata nel senso che apparecchi quali i sistemi di navigazione GPS PNI S 506, oggetto della presente controversia, sono da classificare nella sottovoce tariffaria 8526 91, sottovoce 8526 91 20, o nella voce 8528, sottovoce 8528 59 00, di tale nomenclatura.
- 2) Se le versioni della nomenclatura combinata risultanti successivamente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2012 della Commissione⁽³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 459/2014 della Commissione⁽⁴⁾ siano rilevanti al fine di determinare la corretta classificazione tariffaria di apparecchi quali i sistemi di navigazione oggetto della presente controversia, nel senso che possano essere applicabili per analogia a prodotti che presentano somiglianze con il sistema di navigazione di cui trattasi, e se l'applicazione per analogia di tali disposizioni corrobori l'interpretazione della [nomenclatura combinata] fornita dall'amministrazione doganale.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2016, L 294, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2012 della Commissione, del 25 luglio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2012, L 203, pag. 34).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 459/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che modifica taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 133, pag. 43).
